



Ministero delle Imprese e del Made in Italy
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA – DIVISIONE II

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
gabinetto@pec.mise.gov.it

AL SEGRETARIATO GENERALE
segretariogenerale@pec.mise.gov.it

ALLE DIREZIONI GENERALI MIMIT
[Loro PEC](#)

Oggetto: **Direttiva 11 maggio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy –
“Direttiva per la definizione dei criteri e delle procedure per la scelta dei
componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale”**

La Direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 11 maggio 2023 (di seguito denominata “Direttiva”) definisce nuovi criteri e procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale e, ai sensi dell’art. 6, comma 4, “*abroga e sostituisce la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2021 e le relative circolari.*”.

Il comma 4 dell’articolo 1 della Direttiva attribuisce a questa Direzione generale il compito di individuare i requisiti per l’iscrizione all’Elenco, di curare l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento costante del medesimo Elenco, tenendo conto del principio di equilibrio di genere. A tal fine, la Direzione generale pubblica sul sito web del Ministero e sulla Intranet un avviso per l’iscrizione all’Elenco, rendendo disponibile il modello di domanda di iscrizione, fissando i relativi termini di trasmissione ed indicando le modalità di presentazione della stessa, i titoli di studio e professionali minimi necessari per l’iscrizione, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4 della Direttiva, nonché di eventuali o specifiche cause di incompatibilità e decadenza.



REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO – Personale in servizio presso questa Amministrazione

All'Elenco è iscritto - su richiesta - il personale in servizio presso questa Amministrazione, anche in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A tal fine, possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco:

- A.** I soggetti con qualifica dirigenziale o appartenenti all'area dei funzionari, o, se istituita, delle elevate professionalità;
- B.** I soggetti appartenenti all'area degli assistenti in possesso del diploma di laurea ovvero del diploma di istruzione secondaria, purché abbiano svolto, con funzione di presidente o componente effettivo, incarichi sindacali o di revisione negli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹ per un periodo complessivo di almeno cinque anni, da attestare mediante la presentazione di apposita dichiarazione predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1;

Il personale di cui ai punti A e B che intende iscriversi all'Elenco deve richiedere la preventiva **autorizzazione al superiore gerarchico** titolare dell'ufficio presso il quale presta servizio; il superiore gerarchico, effettuate le valutazioni utili e, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 della Direttiva, attesta in una apposita sezione della Domanda il possesso dei requisiti previsti ed autorizza l'iscrizione all'Elenco. Per le domande presentate dai funzionari, il superiore gerarchico è individuato nel dirigente competente, mentre per le domande presentate dai dirigenti il superiore gerarchico è individuato dal relativo direttore generale.

Si precisa che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco e per i successivi 12 mesi, il personale di cui ai punti A e B non deve aver maturato i requisiti per la cessazione dal servizio per collocamento a riposo né sia stata inoltrata richiesta per la cessazione anticipata.

¹ Ovvero "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."



REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO – Soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione

Per soggetti esterni si intendono coloro i quali, estranei alla Pubblica Amministrazione, non appartengono alle Amministrazioni pubbliche così come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001².

Pertanto, possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco:

C. I soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione in possesso, all'atto di presentazione della domanda, dell'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

Si precisa che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, i soggetti di cui al punto C non devono essere collocati in quiescenza o, per i successivi 12 mesi, averne maturato i requisiti, né aver fatto richiesta per la cessazione anticipata.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE E TERMINI

I soggetti interessati di cui ai punti A, B, C, in possesso dei requisiti richiesti, sono tenuti a produrre la domanda di iscrizione secondo il modello "Modulo di Domanda" allegato alla presente nota circolare, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità e al curriculum vitae esclusivamente in formato europeo (dati anagrafici, percorso di studi/formazione accademica, titoli di abilitazione, esperienze professionali maturate/incarichi svolti e relative date), aggiornato alla data di presentazione della domanda, datato, firmato e contenente apposita dichiarazione di essere informato che il trattamento dei dati personali in esso contenuti sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679.

Si precisa che i soggetti attualmente iscritti nell'Elenco che hanno presentato domanda in data anteriore alla pubblicazione della Direttiva 11.05.2023, nonché alla presente nota circolare, sono iscritti d'ufficio nel nuovo Elenco e pertanto non devono presentare una nuova domanda. Il personale interno di cui ai punti A e B che alla data di pubblicazione della presente nota circolare non presta servizio presso l'Amministrazione è

² "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."



cancellato d'ufficio dall'Elenco e potrà ripresentare una nuova domanda di iscrizione al rientro in servizio presso questa Amministrazione.

Esclusivamente in fase di prima applicazione della Direttiva sopracitata, gli interessati in possesso dei requisiti richiesti devono presentare la domanda di iscrizione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero della presente nota circolare. La Direzione Generale competente, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal termine previsto per le presentazioni delle domande, provvede alla comunicazione ai diretti interessati dell'avvenuta iscrizione e pubblica l'Elenco completo sul sito web istituzionale del Ministero.

Successivamente a tale prima fase, le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento e le stesse saranno esaminate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo dgmccnt.div02@pec.mise.gov.it

Il modello di domanda è reperibile nell'area dedicata della Intranet e nel sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy al seguente indirizzo:

<https://www.mimit.gov.it/index.php/it/impresa/camere-di-commercio/revisori>

Nel caso di domanda irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine perentorio di 5 giorni lavorativi per la regolarizzazione.

L'iscrizione nell'Elenco decorre dalla data di comunicazione di avvenuta iscrizione. Si precisa che la presentazione della candidatura non costituisce titolo per l'attribuzione di alcun diritto o preferenza.

L'Elenco degli iscritti è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero e viene aggiornato con cadenza trimestrale.

Ciascun iscritto all'Elenco è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite nella domanda, inviando una PEC all'indirizzo:

dgmccnt.div02@pec.mise.gov.it

MOTIVI DI DECADENZA DALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

I soggetti iscritti sono cancellati dall'Elenco:

a) a richiesta dell'interessato;



- b) alla data di collocamento in quiescenza;
- c) alla data di cessazione dal servizio presso questo Ministero, per i soggetti interni di cui ai punti A e B
- d) alla data di cancellazione dal registro dei revisori legali o alla data di assunzione presso una Pubblica Amministrazione, per i soggetti esterni di cui al punto C.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfrancesco Romeo)

Allegati:

- Modulo di domanda
- Allegato 1